AREU
Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

122 / 2026 del 10/04/2026

***Oggetto*: PRESA D'ATTO DELLO SCHEMA DI ACCORDO PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO TRAMITE IL "CRUSCOTTO OLIMPICO GO26", QUALE STRUMENTO DI SUPPORTO AD AREU PER LA GOVERNANCE TERRITORIALE E, IN PARTICOLARE, LA GESTIONE COORDINATA DELLE EMERGENZE**

AREU Agenzia Regionale Emergenza Urgenza
Via Alfredo Campanini, 6 - 20124 Milano | C.F. e P. IVA 11513540960
Tel 02 67129001 | Fax 02 67129002 | Mail protocollo@pec.areu.lombardia.it
www.areu.lombardia.it

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLO SCHEMA DI ACCORDO PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO TRAMITE IL "CRUSCOTTO OLIMPICO GO26", QUALE STRUMENTO DI SUPPORTO AD AREU PER LA GOVERNANCE TERRITORIALE E, IN PARTICOLARE, LA GESTIONE COORDINATA DELLE EMERGENZE

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

RICHIAMATI:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione Digitale" (CAD), che promuove la digitalizzazione dell'azione amministrativa e la circolarità dei dati tra le pubbliche amministrazioni;
- il Decreto-Legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, nella Legge 8 maggio 2020, n. 31, recante "Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano-Cortina 2026", che evidenzia la rilevanza strategica dell'evento per il sistema Paese;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2023, recante "Misure urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026", che istituisce la Cabina di Regia per le opere e gli interventi relativi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali;

CONSIDERATO che:

- in occasione dell'evento "EXPO 2015", Regione Lombardia ha sviluppato e messo a disposizione una piattaforma applicativa, denominata "CRUSCOTTO EMERGENZE", basata sulle fonti dati rese accessibili attraverso l'Ecosistema

Digitale E015 (con il coordinamento tecnico e scientifico di CEFRIEL – Politecnico di Milano), quale strumento di supporto alle attività di coordinamento e sicurezza del territorio lombardo;

- Regione Lombardia, in vista dei Giochi Olimpici Invernali "Milano – Cortina 2026", ha sviluppato, per il tramite di ARIA S.p.A., una piattaforma nuova, denominata "CRUSCOTTO OLIMPICO GO26", quale evoluzione del precedente Cruscotto emergenze, dotata di funzionalità avanzate e idonea a supportare le complesse esigenze operative connesse all'evento olimpico;
- Regione Lombardia raccoglie, produce e detiene un patrimonio informativo di rilevante interesse strategico per le attività svolte da AREU, includendo dati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di natura geografica e cartografica, sulla mobilità e i trasporti, sui presidi sanitari, sul monitoraggio ambientale e sui rischi idrogeologici e meteo-climatici, la cui condivisione è essenziale per una efficace attività di prevenzione, monitoraggio e gestione del servizio di soccorso sanitario extraospedaliero;

RILEVATO che la normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), promuove la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e l'interoperabilità dei dati tra le amministrazioni, riconoscendoli quali strumenti strategici per incrementare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, specialmente nell'ambito della gestione coordinata della sicurezza pubblica e della protezione civile in occasione di grandi eventi;

DATO ATTO che, nell'ambito della cornice organizzativa e di sicurezza dei Giochi Olimpici Invernali "Milano-Cortina 2026", AREU ha manifestato formale interesse all'utilizzo della piattaforma informativa "CRUSCOTTO OLIMPICO GO26" quale strumento funzionale alla gestione coordinata delle attività di pianificazione, gestione, monitoraggio e coordinamento in materia di soccorso sanitario e gestione dell'emergenza-urgenza di competenza dei AREU;

TENUTO CONTO che l'utilizzo di tale sistema è finalizzato non solo alla gestione dell'evento olimpico, ma anche al consolidamento di una "legacy" tecnologica che consenta di mantenere elevati standard di governance territoriale anche a conclusione dei Giochi;

CONSIDERATO che Regione Lombardia, con nota prot. AREU n. 3919 del 10.02.2026, ha fornito la propria disponibilità a concedere in uso gratuito, mediante la sottoscrizione di uno specifico Accordo che ne disciplini le modalità e le condizioni di utilizzo, la piattaforma "CRUSCOTTO OLIMPICO GO26" ad AREU, in un'ottica di leale collaborazione istituzionale e per il perseguimento del comune interesse pubblico alla sicurezza;

RICHIAMATA la corrispondenza intercorsa tra le parti per addivenire alla stipula dell'accordo in parola, con note prot. AREU n. 4027/2026, n. 9023/2026, n. 9065/2026, 9781/2026 e 10007/2026;

VISTA la DGR n. XII/5923 del 30/03/2026, recante "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO TRAMITE IL "CRUSCOTTO

OLIMPICO GO26", QUALE STRUMENTO DI SUPPORTO AD AREU PER LA GOVERNANCE TERRITORIALE E, IN PARTICOLARE, LA GESTIONE COORDINATA DELLE EMERGENZE";

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di prendere atto dello Schema di Accordo sottoscritto tra Regione Lombardia e AREU (di cui all'Allegato A della DGR n. XII/5923 del 30/03/2026), allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzato alla concessione in uso del sistema informatico di proprietà regionale denominato "CRUSCOTTO OLIMPICO GO26" quale strumento di monitoraggio a supporto della governance territoriale, e, in particolare, la gestione coordinata delle emergenze-urgenze;
2. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio dell'Agenzia;
3. di demandare al Direttore della S.C. Sistemi Informativi la realizzazione e la gestione degli adempimenti tecnici necessari per garantire il funzionamento della piattaforma informativa "CRUSCOTTO OLIMPICO GO26";
4. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore S.C. Affari Generali e Legali di AREU;
5. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

ALLEGATO A)

SCHEMA DI ACCORDO

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO TRAMITE IL "CRUSCOTTO OLIMPICO GO26", QUALE STRUMENTO DI SUPPORTO AD AREU PER LA GOVERNANCE TERRITORIALE E, IN PARTICOLARE, LA GESTIONE COORDINATA DELLE EMERGENZE, A SEGUITO DEI GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI INVERNALI MILANO CORTINA 2026.

TRA

REGIONE LOMBARDIA, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, C.F. 80050050154, rappresentata da [……]

E

AREU [……], (C.F. [……]), rappresentata da [……..……]

(di seguito congiuntamente denominate "le Parti")

PREMESSO CHE:

L'esistenza di interessi e finalità comuni fra gli enti sottoscrittori del presente Schema di Accordo, nonché l'esercizio congiunto di una funzione di servizio pubblico – in particolare la gestione delle emergenze – costituiscono presupposti imprescindibili per l'implementazione di una strategia di sicurezza congiunta tra enti.

L'ordinamento giuridico nazionale prevede e favorisce la collaborazione tra enti per lo svolgimento di attività di interesse comune, nel rispetto dei principi di efficacia ed economicità; inoltre, la Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 della Regione Lombardia ("Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità") individua AREU — Azienda Regionale Emergenza Urgenza, ente strumentale della

Regione — quale soggetto responsabile del coordinamento del soccorso sanitario extraospedaliero.
Alla luce dell'esperienza positiva maturata in occasione di "EXPO 2015" — durante la quale Regione Lombardia mise a disposizione della Prefettura di Milano una prima versione della piattaforma di monitoraggio — e in risposta alle nuove esigenze operative, Regione Lombardia ha sviluppato una versione evoluta della piattaforma, denominata "CRUSCOTTO OLIMPICO GO26", caratterizzata da funzionalità avanzate e progettata per supportare in modo efficace le complesse attività connesse alla sicurezza del territorio lombardo e già messa a disposizione, attraverso la sottoscrizione di uno specifico protocollo di intesa, durante e dopo l'evento Olimpico per le Prefetture di Milano e di Sondrio per l'annualità 2026.

Visto che l'utilizzo di tale strumento si allinea con i principi del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. n.82/2005), che promuovono la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e l'interoperabilità dei dati per incrementare l'efficacia dell'azione amministrativa, specialmente nella gestione della sicurezza. La piattaforma integra, infatti, un patrimonio informativo di rilevanza strategica detenuto da Regione Lombardia, o nella sua disponibilità, che include dati geografici, sulla mobilità, sui presidi sanitari e sul monitoraggio dei rischi, essenziali per la gestione integrata della sicurezza territoriale.

Regione Lombardia, nel quadro di una leale collaborazione istituzionale e in funzione del perseguimento del comune interesse pubblico, ha espresso la propria piena disponibilità a concedere in uso gratuito la piattaforma "CRUSCOTTO OLIMPICO GO26" ad AREU, limitatamente alle finalità istituzionali connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria, al supporto delle attività di sicurezza e alla pianificazione operativa in occasione dell'evento olimpico, nonché per eventuali esigenze di utilizzo in fase di legacy post-evento.

Si ritiene pertanto opportuno disciplinare, mediante il presente Schema di Accordo, le modalità e le condizioni di tale collaborazione strategica.

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E VALUTATO

LE PARTI, COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 (Oggetto)

1. il presente Schema di Accordo ha ad oggetto la concessione in uso gratuito, da parte di Regione Lombardia in favore di AREU, della piattaforma software denominata "CRUSCOTTO OLIMPICO GO26" (di seguito, anche, "la Piattaforma").
2. La concessione d'uso è finalizzata a supportare le attività di pianificazione, gestione, monitoraggio e coordinamento in materia di soccorso sanitario e gestione dell'emergenza-urgenza di competenza dei AREU.
3. Il cruscotto raccoglie, in modalità interoperabile attraverso le API messe a disposizione dai soggetti aderenti all'Ecosistema Digitale E015, i dati del patrimonio informativo di Regione Lombardia e degli altri soggetti partecipanti, per fornire ad AREU una visione unificata delle informazioni su mobilità e sicurezza territoriale, agevolando la gestione delle comunicazioni tra tutti gli attori coinvolti e, quando necessario, verso i cittadini.
4. La Piattaforma costituisce un bene immateriale di proprietà esclusiva di Regione Lombardia.

ART. 3 (Finalità)

1. Scopo del presente Schema di Accordo è garantire ad AREU la piena operatività e l'utilizzo della Piattaforma "CRUSCOTTO OLIMPICO GO26".
2. Le Parti si impegnano a promuovere, attraverso l'uso della Piattaforma, la condivisione strutturata e la interoperabilità dei flussi informativi di interesse, al fine di assicurare una visione d'insieme completa e aggiornata degli scenari e di ottimizzare i processi decisionali e operativi.

3. La collaborazione si fonda sul principio di leale cooperazione e persegue l'obiettivo di rafforzare le sinergie istituzionali per la gestione della sicurezza durante l'evento olimpico.

ART. 4 (Impegni delle Parti)

1. Regione Lombardia si impegna a:

a) fornire ad AREU l'accesso alla Piattaforma "GO26" funzionante e aggiornata;
b) garantire - tramite l'Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti S.p.A., in qualità di centrale di committenza - la manutenzione evolutiva della Piattaforma per l'intera durata del presente Schema di Accordo;
c) assicurare l'accesso ai flussi informativi di propria pertinenza e già integrati nel sistema;
d) fornire il necessario supporto tecnico e formativo al personale individuato da AREU per l'utilizzo della Piattaforma;
e) nominare un proprio referente per la gestione dei rapporti connessi all'attuazione del presente Schema di Accordo;
f) garantire la governance dell'Ecosistema Digitale E015, quale modello di interoperabilità su cui si basa la piattaforma, promuovendo, da parte dei soggetti aderenti, la messa a disposizione dei flussi informativi ritenuti di particolare valore per il supporto alle attività di sicurezza territoriale.

2. AREU, relativamente al proprio ambito di competenza, si impegna a:

a) utilizzare la Piattaforma esclusivamente per le finalità istituzionali di cui all'art. 3;
b) individuare e comunicare a Regione Lombardia il nominativo dell'Amministratore locale di AREU per la piattaforma GO26, cui è attribuito il compito di governare e gestire le utenze abilitate all'utilizzo della stessa.
c) manifestare la propria disponibilità a collaborare alla valorizzazione del patrimonio informativo di propria titolarità ritenuto rilevante per GO26, favorendone la condivisione attraverso i canali di interoperabilità promossi da Regione Lombardia, in particolare tramite l'ecosistema E015, ovvero mediante ulteriori strumenti regionali (API, Open Data, Geoportale), previa opportuna analisi tecnica e nel rispetto della normativa vigente. Tale collaborazione potrà comportare, da parte di AREU, attività di adeguamento,

integrazione o evoluzione dei propri sistemi informativi, finalizzate ad assicurare qualità, aggiornamento e piena interoperabilità dei flussi informativi condivisi;

d) rendere effettiva e continuativa la collaborazione, nonché individuare e costituire specifici gruppi di lavoro tecnico-operativi, coinvolgendo le strutture competenti, che opereranno in stretto coordinamento con Regione Lombardia, ARIA S.p.A. e CEFRIEL, con l'obiettivo di consolidare progressivamente la messa a disposizione dei flussi informativi ritenuti utili alla piattaforma GO26, anche sulla base dell'elenco delle fonti dati già condiviso e discusso nelle precedenti interlocuzioni;

e) Le modalità tecniche di accesso, integrazione e aggiornamento dei flussi informativi saranno definite congiuntamente dai referenti delle Parti, nel rispetto delle architetture regionali, delle policy di sicurezza e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

f) astenersi da qualsiasi attività di modifica, decompilazione o reverse engineering del software;

g) nominare un proprio referente per l'attuazione del presente Schema di Accordo.

ART. 5 (Ambito territoriale)

L'ambito territoriale interessato dall'implementazione del "CRUSCOTTO OLIMPICO GO26" coincide con l'intero territorio della Regione Lombardia.

ART. 6 (Accesso al cruscotto)

L'accesso al "CRUSCOTTO OLIMPICO GO26" sarà garantito da Regione Lombardia mediante un'apposita area riservata, accessibile esclusivamente tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta d'Identità Elettronica (CIE) o altri strumenti di identificazione previsti, agli utenti autorizzati e nel rispetto dei protocolli di sicurezza e delle normative vigenti in materia di accesso ai sistemi informativi.

ART. 7 (Uso del nome e dei segni distintivi)

AREU si impegna a non utilizzare, per finalità promozionali o pubblicitarie, il nome, il marchio, il logo o qualsiasi altro segno distintivo del "CRUSCOTTO OLIMPICO GO

26", salvo nei casi e alle condizioni espressamente stabilite da specifici accordi scritti con Regione Lombardia.

ART. 8 (Trattamento dei Dati Personali)

a. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali di cui dovessero venire a conoscenza nell'esecuzione del presente Schema di Accordo nel pieno rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
b. Ciascuna Parte agisce in qualità di Titolare del trattamento per le operazioni di rispettiva competenza.

ART. 9 (Comunicazioni)

Le comunicazioni tra le Parti relative al Schema di Accordo dovranno essere indirizzate:

Per Regione Lombardia:	**Per AREU:**
PEC: presidenza@pec.regione.lombardia.it	**PEC:** protocollo@pec.areu.lombardia.it
E-mail: ……	**E-mail:** affari.generalilegali@areu.lombardia.it

ART. 10 (Durata, Recesso e Rinnovo)

1. Il presente Schema di Accordo è valido ed efficace dalla data della sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2026, salvo eventuale proroga da concordarsi per iscritto tra le Parti in relazione a eventuali esigenze post-olimpiche.
2. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Schema di Accordo con preavviso scritto di almeno 90 (novanta) giorni, da comunicarsi a mezzo Posta Elettronica Certificata.

3. Le Parti, di comune accordo, potranno procedere al rinnovo del presente Schema di Accordo, con facoltà di introdurre eventuali modifiche o integrazioni ritenute opportune in ragione dell'esperienza maturata, al fine di ottimizzare le attività e garantire un monitoraggio territoriale sempre più efficace nelle aree caratterizzate da particolari situazioni di criticità.

ART. 11 (Disposizioni Finali)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Schema di Accordo, le Parti fanno rinvio alla normativa vigente in materia.
2. Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione o all'esecuzione del presente Schema di Accordo sarà risolta in via bonaria e stragiudiziale.

   Qualora non fosse possibile, sarà deferita alla giurisdizione competente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, [Data della firma]

PER REGIONE LOMBARDIA
Il Direttore della Direzione Centrale
PNRR, Olimpiadi e Digitalizzazione

_____

PER AREU ……..

_____